

Roma, 19 dicembre 2022

Circolare n. 320/2022

Oggetto: Lavoro - Fondo Nuove Competenze – Decreto ANPAL n. 345 del 12.12.2022.

L'ANPAL (*Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro*) ha modificato l'Avviso pubblico del 10 novembre scorso che, come è noto, ha reso operativa la "seconda edizione" del Fondo Nuove Competenze. In particolare, al fine di chiarire le modalità con cui i Fondi Paritetici Interprofessionali (tipo Forte e Fondir rispettivamente per i dipendenti e i dirigenti del settore trasporti) concorrono alla realizzazione degli obiettivi del Fondo Nuove Competenze, l'ANPAL ha precisato che:

- *il datore di lavoro, al momento della presentazione dell'istanza, può optare per lo svolgimento della formazione nei 110 giorni dall'approvazione della domanda e provvedere alla rendicontazione nei 40 giorni dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze;*
- *si intende finanziato dal Fondo Paritetico Interprofessionale anche il progetto che riceva un finanziamento parziale, a condizione che l'intero percorso formativo, comprensivo anche dell'attività non finanziata dal Fondo interprofessionale, sia realizzato secondo la disciplina del Fondo, anche con riferimento alle verifiche e ai controlli in capo al medesimo.*

Si segnala inoltre che sul sito www.anpal.gov.it sono state pubblicate le FAQ relative al Fondo Nuove Competenze 2022 e l'apposito Manuale utente per le aziende.

Fabio Marrocco
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [289/2022](#)
Allegato uno
Lc/lc*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il D.P.R. del 7 giugno 2021 - ammesso al visto di legittimità e registrato dalla Corte dei Conti in data 5 luglio 2021, al n. 2054 - con il quale è stato conferito l'incarico di commissario straordinario ANPAL al dr. Raffaele Michele Tangorra;

VISTO il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, e, in particolare, l'articolo 88, comma 1, che prevede l'istituzione del Fondo Nuove Competenze;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro economia e delle finanze, del 9 ottobre 2020, con il quale viene data attuazione al Fondo Nuove Competenze;

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 17 settembre 2021 con cui è stata approvata l'assegnazione delle risorse aggiuntive provenienti da REACT EU al programma nazionale FSE dell'Italia dedicato alle “Politiche attive per l'occupazione”, per complessivi 4,5 miliardi di euro, di cui un miliardo destinato al rifinanziamento dell'iniziativa denominata “Fondo Nuove Competenze” a valere sull'Asse 6 “Interventi REACT EU”, Priorità di Investimento 1.3.i “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia”;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 dicembre 2021, con il quale è adottato il Piano Nazionale Nuove Competenze, nell'ambito del quale il Fondo Nuove Competenze è identificato quale uno dei Programmi guida, in particolare in relazione al gruppo target di riferimento dei lavoratori occupati;

VISTO il Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e, in particolare l'art.11-ter, che tra l'altro prevede al comma 2, che *“con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo [Nuove Competenze]..., comunque prevedendo almeno*

gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi?";

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34 che all'articolo 24 introduce modifiche al citato articolo 11-ter del decreto-legge n. 146 del 2021, prevedendo che nella ridefinizione della disciplina del Fondo Nuove Competenze tra le caratteristiche dei datori di lavoro cui prestare particolare attenzione vi siano anche quelle di "*coloro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell'art.43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n.234, in relazione ai quali conseguentemente 21 risulti un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori?*";

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 settembre 2022, attuativo del citato articolo l'art.11-ter del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di ANPAL n. 320 del 10 novembre 2022 con il quale viene approvato l'Avviso e i relativi allegati finalizzato alla realizzazione degli interventi afferenti al Fondo Nuove Competenze, istituito dall'art. 88 del decreto-legge n. 34 del 2020, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 settembre 2022, in attuazione dell'art. 11-ter del decreto-legge n. 146 del 2021

CONSIDERATO che, essendo l'Avviso connotato da una particolare complessità e da termini di rendicontazione improrogabili, è utile identificare la tempistica della rendicontazione da parte del datore di lavoro cui eventualmente il medesimo potrà attenersi;

CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione dell'Avviso è emersa la necessità di meglio chiarire le modalità con cui i Fondi Paritetici Interprofessionali concorrono alla realizzazione degli obiettivi del Fondo Nuove Competenze, anche in caso di finanziamento parziale del progetto formativo;

RITENUTO necessario modificare, conseguentemente, l'Avviso approvato con decreto ANPAL n. 320 del 10 novembre 2022

DECRETA

Articolo Unico

1. Al paragrafo 4, ultimo capoverso, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Il datore di lavoro, al momento della presentazione dell’istanza, può optare per lo svolgimento della formazione nei 110 giorni dall’approvazione della domanda e provvedere alla rendicontazione nei 40 giorni dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze”*.
2. Al paragrafo 7, quarto capoverso, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: *“Ai fini del presente Avviso, si intende finanziato dal Fondo Paritetico Interprofessionale anche il progetto che riceva un finanziamento parziale, a condizione che l’intero percorso formativo, comprensivo anche dell’attività non finanziata dal Fondo Interprofessionale, sia realizzata secondo la disciplina del Fondo, anche con riferimento alle verifiche e ai controlli in capo al medesimo”*.
3. Al paragrafo 7, quinto capoverso, le parole: *“finanziamento dell’intero percorso formativo”*, sono sostituite dalle seguenti: *“finanziamento del percorso formativo”*.
4. Al paragrafo 9, penultimo capoverso, le parole *“finanziamento dell’intero progetto presentato”*, sono sostituite dalle seguenti: *“finanziamento del progetto presentato”*.

In conformità a quanto previsto dall’art. 13 dell’Avviso, la pubblicazione del presente Decreto nella sezione dedicata nel sito internet dell’ANPAL, www.anpal.gov.it costituisce pubblicità legale a tutti gli effetti di legge.

Raffaele Tangorra

*(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)*